

## Condizioni aggiuntive (Allegato AG) – Garanzie R.C. Tesserati 2011

POLIZZA N.  
**7162 500167827**AGENZIA  
PARMA 7162CONTRAENTE  
U.D.A.C.E. – Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo

Con il presente allegato, che forma parte integrante della surriferita polizza si dà e si prende atto che:

- ***L'Assicurato indicato sul fronte della scheda di polizza al paragrafo I) è da considerarsi come il Contraente***
- ***la descrizione dell'attività assicurata risulta essere la partecipazione dell'Assicurato alle manifestazioni organizzate dall'Udace o da altri Enti o Società per gli amatori del ciclismo, così come meglio descritto nell'art. A delle Condizioni Aggiuntive – Oggetto dell'Assicurazione***
- ***A maggior precisazione di quanto indicato nel paragrafo VII) Massimali, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:  
euro 250.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose nel caso di tesserato "Cucciolo"  
euro 1.300.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose per tutti gli altri tipi di tesserati.***
- ***Il paragrafo IX) della scheda di polizza viene annullato e sostituito dal seguente paragrafo: il premio convenuto, anticipato in via provvisoria, è calcolato in base a elementi di rischio variabili (numero dei Tesserati UDACE) e regolato trimestralmente. La Contraente si impegna a comunicare, con scadenza trimestrale, il numero dei Tesserati in tale periodo e a corrispondere il relativo premio, che sarà determinato su base annua indipendentemente dal momento di rilascio e di scadenza della Tessera. Alla scadenza di ciascun trimestre e sulla base dei dati forniti dalla Contraente, la Società emetterà appendice di regolazione premio che la Contraente pagherà entro 15 giorni.***

***Ciò premesso, le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le Definizioni, Norme che regolano l'assicurazione in generale, Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi e le Condizioni Aggiuntive contenute nello stampato Mod. 2396 M***

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

<b>Assicurato:</b>	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto; nella fattispecie il "Tesserato" U.D.A.C.E..
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
<b>Cose:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Franchigia:</b>	<b>La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.</b>
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	<b>La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.</b>
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

***Il Contraente, o l'Assicurato, in caso di Sinistro deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.***

***Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.***

#### ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

**ART. 4 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

**ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

*Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.*

**ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

*Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.*

**ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

**ART. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**ART. 9 - ONERI FISCALI**

*Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

**ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**ART. 12 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI****Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definti all'art. 5 del D.lgs 38/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, i lavoratori interinali quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti*

**ART. 13 - LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.**

**ART. 14 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

*L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:*

- 1) *provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o dai lavoratori a rapporto interinale della cui opera l'Assicurato stesso si avvale;*
- 2) *da furto e quelli a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- 3) *derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
- 4) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- 5) *da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;*
- 6) *a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;*
- 7) *di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;*
- 8) *a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose sugli stessi trasportate;*
- 9) *alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;*
- 10) *cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e,*

*comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;*

- 11) *a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;*
- 12) *cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- 13) *derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;*
- 14) *conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- 15) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);*
- 16) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 17) *derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;*
- 18) *derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:*
  - radio e tv
  - telefonia fissa e mobile
- 19) *derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.*

#### **ART. 15 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

#### **ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

*Premesso che il Premio è convenuto in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.*

A tale scopo:

##### **A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio**

*Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto gli elementi variabili previsti in Polizza*

*Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.*

##### **B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva**

*Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):*

■ *la comunicazione dei dati, ovvero*

■ *il pagamento della differenza attiva dovuta,*

*la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.*

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

##### **C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria**

*Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.*

*Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.*

##### **D) Verifiche e controlli**

*La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).*

#### **ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

*In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.*

*L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.*

#### **ART. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato *entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

*In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.*

*La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni Generali, la Società assicura il Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dal tesserato UDACE durante qualsiasi gara, manifestazione, gita o raduno che siano organizzati dalla Contraente, da Società affiliate o da altri enti, Federazioni, Associazioni o Organizzazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante al tesserato UDACE durante la partecipazione ad allenamenti collettivi o individuali e in relazione al possesso del relativo cartellino di "maestro" durante l'attività di accompagnatore, istruttore, sorvegliante designato da Società sportive regolarmente affiliate alla Contraente quando si trovino incaricati a condurre o organizzare corsi di ciclismo o di mountainbike aperti a tesserati UDACE e non. S'intende operante l'assicurazione anche nel caso vi sia scambio di mansione o qualifiche tra tesserati, **purché lo scambio sia consentito dal regolamento UDACE o autorizzato dai relativi comitati provinciali.**

**B. VALIDITA' TERRITORIALE**

A deroga di quanto indicato all'art. 13 delle condizioni generali la Società prende atto che fra i tesserati UDACE vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero, pertanto

- a) **per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero l'assicurazione è prestata unicamente durante la loro partecipazione alle manifestazioni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia;**
- b) per tutti gli altri tesserati, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l'assicurazione è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da Società, Enti, Federazioni, Associazioni o Organizzazioni estere.

**C. LIMITI DI ETÀ**

L'assicurazione è operante per gli assicurati che abbiano le seguenti età:

- a) **Cicloturisti: dall'inizio dell'anno solare in cui vengono compiuti i 10 anni fino agli 85 anni compiuti e comunque sino alla fine dell'anno solare in corso al compimento degli 85 anni;**
- b) **Amatori: dall'inizio dell'anno solare in cui vengono compiuti i 10 anni fino ai 75 anni compiuti e comunque sino alla fine dell'anno solare in corso al compimento dei 75 anni;**
- c) **Soci, Dirigenti, Giudici, Motostaffettisti, Direttori di gara, Direttori di organizzazione e Direttori sportivi:** non vi è limite di età.

L'assicurazione è operante anche per:

- i ragazzi di età tra i 7 e 9 anni che effettuano gare in BMX e MOUNTAIN BIKE **purché affiliati UDACE:** questa garanzia è da ritenersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e MOUNTAIN BIKE organizzate da Società affiliate UDACE o da altri enti, su percorsi appositamente predisposti
- per i tesserati UDACE che partecipano a gare e allenamenti di BIATHLON
- per i tesserati UDACE che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON
- per i tesserati UDACE che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, **tenendo presente che:**
  - a) **per escursioni e prove di regolarità vale la tessera di cicloturista**
  - b) **per le prove speciali vale la tessera di amatore**
- per i ragazzi di età compresa tra i 10 anni e i 14 anni che partecipano a gare di MOUNTAIN BIKE **purché regolarmente affiliati UDACE** durante lo svolgimento di allenamento e gare di mountain bike organizzate da Società affiliate UDACE o da altri enti **su percorsi appositamente predisposti;**
- per le manifestazioni sportive di carattere amatoriale o comunque di ricreazione nel tempo libero con MACCHINA A PEDALI, CON HAND-BIKE per disabili anziché con bicicletta e "Bike Polo" **a condizione che il partecipante sia iscritto a Società affiliata UDACE che ne preveda l'uso.**

L'assicurazione è estesa anche alla categoria "Cucciolo" alla quale partecipano bambini **dall'inizio dell'anno solare in cui vengono compiuti i 7 anni fino ai 12 anni. In questo caso la garanzia opera esclusivamente quando i predetti bambini sono accompagnati da un Maestro di Ciclismo e/o da altro tesserato cicloturista/cicloamatore UDACE durante i giochi o attività finalizzate all'insegnamento del ciclismo organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate. Si conferma che gli iscritti alla categoria "Cucciolo" non possono essere contemporaneamente iscritti alle categorie "Cicloturisti" e "Cicloamatori". Si precisa inoltre che esclusivamente per questo tipo di categoria, il massimale risulta essere di euro 250.000,00 anziché euro 1.300.000,00 come indicato in scheda di polizza, mentre il premio finito per ciascun tesserato "Cucciolo" viene stabilito in euro 1,00, indipendentemente dal momento di rilascio della tessera.**

**D. ESTENSIONE DELLE GARANZIE**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del tesserato UDACE per danni che dovesse causare durante il percorso dalla propria abitazione al luogo dove si svolge il raduno, la manifestazione o la partenza della gara, gita, allenamento, corso, riunione, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo, **esclusi mezzi aerei o subacquei e i veicoli o natanti soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 990/69 e successive modifiche e/o integrazioni** durante il relativo ritorno alla propria abitazione

I danni causati per responsabilità del tesserato UDACE a Soci, Dirigenti, Giudici, Direttori di gara, Direttori Sportivi, Motostaffettisti, Direttori di Organizzazione e appartenenti al servizio d'ordine anche se non tesserati UDACE sono coperti dall'assicurazione **purché gli stessi non risultino partecipanti alla gara, esclusi in ogni caso i danni alle biciclette.**

**E. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI**

Ad integrazione di quanto indicato nelle condizioni generali, art. 12, **non sono considerati terzi il coniuge, i genitori e i figli del tesserato UDACE partecipante nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Non sono inoltre considerati terzi tra loro i tesserati UDACE durante la partecipazione a gare, manifestazioni sportive di qualsiasi genere o nel corso di allenamenti congiunti, esclusi in ogni caso i danni alle biciclette.** Fermo quanto esposto all'ultimo comma dell'art. D. che precede.

IL CONTRAENTE

MILANO ASSICURAZIONE S.P.A.